

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: TERMINE ALL'11 DICEMBRE 2023 PER LA COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Lo scorso 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 236/2023) il **Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy ("MIMIT") del 29 settembre 2023** ("Decreto") che attesta l'**operatività del sistema di comunicazione** dei dati e delle informazioni sulla **titolarietà effettiva** (consultabile al seguente [link](#)).
- Con la pubblicazione del Decreto – previsto dall'art. 3 comma 6 del decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministro dell'economia e delle finanze ("**DM 55/2022**", consultabile al seguente [link](#)) – **scatta il termine perentorio di 60 giorni** (quindi **sino all'11 dicembre p.v.**) **entro il quale i soggetti obbligati** – ossia le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust – **sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi al titolare effettivo.**
- Per i soggetti obbligati che saranno costituiti successivamente al 9 ottobre 2023, la comunicazione del titolare effettivo dovrà invece essere effettuata entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri (per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private) ovvero dalla data di costituzione (nel caso di trust o di mandati fiduciari).
- Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del DM 55/2022, i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva **devono essere comunicati** mediante autodichiarazione **all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente**: (i) dagli amministratori, per le *imprese dotate di personalità giuridica*, (ii) dal fondatore, ove in vita, o dai soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione, per le *persone giuridiche private* e (iii) dal fiduciario nel caso di *trust* o di istituti giuridici affini.
- L'invio della comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il gestionale "Dire" (ossia il servizio delle camere di commercio per la compilazione delle pratiche telematiche). Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande **Unioncamere** con l'ausilio delle **Camere di commercio italiane** ha predisposto un Manuale operativo, disponibile al seguente [link](#).
- L'**omessa comunicazione** delle informazioni sul titolare effettivo è punita, ai sensi dell'art. 2630 c.c., con una **sanzione pecuniaria amministrativa da 103 euro a 1032 euro**; tuttavia, qualora la comunicazione avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo.
- Si evidenzia che nel preambolo del Decreto viene altresì preso atto, in accordo con il MEF, della disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1 del DM 55/2022 (che, su richiesta e in assenza di circostanze eccezionali, consentiva al pubblico l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nella sezione autonoma destinata alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private); detta disapplicazione consegue alla decisione assunta dalla Corte di Giustizia UE lo scorso novembre 2022 (sentenza 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20 reperibile al seguente [link](#)) che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15 della Direttiva Antiriciclaggio 2018/843/UE.